COMÚN-A
'd CASTLÈT

# COMUNE DI CASTELLETTO CERVO

# PROVINCIA DI BIELLA

## REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA A SENSI DEL DECRETO LEGGE 23-02-2009 N. 11

**Indice**

Art. 1 - Premessa
Art. 2 - Principi generali
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Ambito di applicazione
Art. 5 - Informativa
Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
Art. 7 – Accertamenti di illeciti ed indagini dell'Autorità Giudiziaria o di polizia
Art. 8 - Notificazione
Art. 9 - Responsabile ed incaricati del trattamento
Art. 10 - Trattamento e conservazione dei dati
Art. 11 - Modalità di raccolta dei dati
Art. 12 - Obblighi degli operatori
Art. 13 - Diritti dell'interessato
Art. 14 - Sicurezza dei dati
Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali
Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
Art. 18 - Comunicazione
Art. 19 - Tutela
Art. 20 – Provvedimenti attuativi
Art. 21 - Norma di rinvio
Art. 22 - Pubblicità del Regolamento
Art. 23 – Modifiche al regolamento
Art. 24 - Entrata in vigore

**********

## *CAPO I*

## *PRINCIPI GENERALI*

### Art. 1 - Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Castelletto Cervo nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

### Art. 2 - Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti:

a) *principio di liceità:* il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli articoli 18-22 del Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni);

b) *principio di necessità:* il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;

c) *principio di proporzionalità:* nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli

ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento;

*d) principio di finalità:* gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1 lett. b) del codice). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

**Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per *"banca di dati"*, il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per *"trattamento"*, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per *"dato personale"*, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;

d) per *"titolare"*, il Comune di Castelletto Cervo, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per *"responsabile"*, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per *"interessato"*, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per *"comunicazione"*, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per *"diffusione"*, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per *"dato anonimo"*, il dato che in origine, per le modalità di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per *"blocco"*, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

**j)** per *"Codice"* il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 4 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati dal Comune di Castelletto Cervo nel proprio territorio.

**Art. 5 - Informativa**

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", individuato dal garante della Privacy e riportato nell'allegato A del presente regolamento.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.

3. In luoghi diversi dalle aree esterne, il modello è integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità ed all'eventuale conservazione.

4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza ed il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci mediante affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

## Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Castelletto Cervo dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- monitorare la circolazione lungo le strade esistenti sul territorio comunale;

- controllare gli eventuali accessi limitati di veicoli in determinate zone del territorio comunale;

- monitorare le aree adiacenti ad uffici od immobili comunali;

- riprendere le immagini di particolari e specifici siti comunali;

- presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno;

- prevenire e reprime violazioni alle norme di polizia locale;

- vigilare sulla sicurezza urbana, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 co. 7 del decreto legge n. 11/2009 convertito con modificazioni nella legge n. 38/2009, sull'integrità, conservazione e tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica.

3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese audio e video h 24 che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati cosi raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti. Le caratteristiche del sistema sono indicate nell'art. 10 co. 4 del presente regolamento.

## Art. 7 – Accertamenti di illeciti ed indagini dell'Autorità Giudiziaria o di polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il Responsabile

della videosorveglianza o l'incarico provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. Nei caso di cui al comma precedente ed in deroga alla puntuale prescrizione circa le modalità di ripresa di cui al successivo art. 11, il responsabile o l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di polizia giudiziaria e l'Autorità giudiziaria.

4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria e da organi di polizia giudiziaria.

**5.** Nel caso in cui gli organi di polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate dall'impianto di videosorveglianza del Comune di Castelletto Cervo, le medesime possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

## CAPO II

### Art. 8 - Notificazione

1. Il Sindaco del Comune di Castelletto Cervo , titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

2. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

### Art. 9 - Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

2. Compete al Responsabile del trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

3. Il Responsabile e gli Incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto

prescritto dalle leggi vigenti e dalle norme del presente Regolamento.

4. Il Responsabile e gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. I compiti affidati al Responsabile e agli Incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

## Art. 10 - Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per e quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art. 6, comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

e) conservati per un periodo non superiore a giorni 7 salvo ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni contemplate dall'art. 6 co 8 del decreto legge n. 11/2009 convertito con modificazioni nella legge n. 38/2009, nonché ulteriori esigenze di conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

3. In particolare il Comune di Castelletto Cervo, attraverso il proprio comando di polizia locale,

provvede a:

- registrare le immagini e gli allarmi (provenienti da telecamere o sensori);

- ricevere gli eventuali allarmi in tempo reale;

- visualizzare i filmati o le immagini in tempo reale da una o più stazioni fisse o mobili;

- ricercare e visualizzare i filmati o le immagini registrate in precedenza da uno o più stazioni fisse o mobili;

- tele controllare le funzionalità delle telecamere o dei sensori, in tempo reale (brandeggio, variazione numero di frame per secondo, attivazione funzionalità, zoom, motion detection etc) da una o più stazioni fisse o mobili.

## Art. 11 - Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi oppure comportamenti non previamente classificati.

4. Il sistema è costituito da un centro di controllo posto presso l'Ufficio della Polizia Locale al quale saranno connesse tutte le telecamere distribuite sul territorio comunale. Le telecamere sono connesse al centro di controllo attraverso una rete di comunicazione mista a seconda della dislocazione, quali – a titolo meramente esemplificativo - mezzi di connessione via cavo, a banda larga, via radio e WI – FI oltre ad eventuali altri strumenti di connessione di futura generazione debitamente garantiti e certificati, come rispondenti alla normativa vigente, che dovessero essere introdotti nel settore della videosorveglianza. Presso il centro di controllo le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.

5. La registrazione è consentita:

- relativamente alla videosorveglianza sulla viabilità, nel corso delle 24 ore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1 lettera e), in forma non continuativa e limitatamente alla raccolta dei dati sulle infrazioni al codice della strada;

- relativamente alla videosorveglianza in corrispondenza di immobili ed edifici di proprietà comunale, o altri luoghi pubblici, limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal rischio di atti vandalici e di salvaguardia del patrimonio pubblico.

6. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 10, comma 1 lettera e) presso la centrale operativa e comunque nel rispetto della normativa vigente. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

7. Ove a disposizione della polizia locale del Comune di Castelletto Cervo, sui veicoli di servizio può essere installato e funzionante un sistema di rilievo video fotografico in ausilio delle operazioni di vigilanza esterna, di pattugliamento e di polizia giudiziaria con il quale vengono ripresi gli eventi in virtù delle potenziali conseguenze penali degli accadimenti accorsi ed in relazione all'art. 13 della legge 689/81.

8. Previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni e nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa vigente si prevede sin d'ora che uno o più dei monitor collegati all'impianto di videosorveglianza del Comune di Castelletto Cervo, predisposti per la sola visione delle immagini, possano essere installati, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 6 del presente regolamento, presso i locali della competente stazione dei Carabinieri.

## Art.12 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6.

3. I soggetti autorizzati possono accedere alla visione delle immagini previa annotazione dell'accesso su di un apposito registro, alla cui conservazione è preposto il comandante della polizia locale, sul quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:

a) operatore autorizzato che accede alla visione delle immagini;

b) data ed orario dell'inizio dell'accesso alle immagini;

c) data ed orario della fine dell'accesso alle immagini;

d) motivazione dell'accesso;

e) eventuale estrapolazione di dati e/o immagini esclusivamente per fini di indagine di polizia giudiziaria o per altri accertamenti disposti dalle autorità competenti.

4. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## CAPO III

## DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

### Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza scritta, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati;

- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;

- l'informazione sulle procedute adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere presentate al protocollo comunale o trasmesse mediante lettera raccomandata, o negli altri modi previsti dalla legge, al titolare o al responsabile del trattamento, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

**5.** Nel caso di diniego all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11, comma 6 presso la polizia locale che dovrà assicurare l'attuazione ed il mantenimento di adeguate misure di sicurezza.

## Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento compatibile agli scopi per i quali i dati sono raccolti. Conformemente a quanto espressamente previsto dal co. 8 dell'art. 6 del decreto

legge n. 11/2009, convertito con modifiche nella legge n. 38/2009, è fatta salva la facoltà di conservazione per speciali esigenze.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### Art.16 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1.Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice.

### Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art.15 del Codice.

### Art. 18 - Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva, del Garante. Sono fatti salvi gli altri casi previsti dalla legge.

2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

## CAPO IV

## TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
## NORME FINALI

### Art. 19 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

### Art. 20 - Provvedimenti attuativi

1. Compete al responsabile dell'area sicurezza e polizia locale, previa apposita delibera della Giunta Comunale, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente regolamento,in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

## Art. 21 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, e successive eventuali modifiche o integrazioni, nonché al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il giorno 29 aprile 2004.

## Art. 22 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

## Art. 23 – Modifiche al regolamento

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nel caso di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, gli atti amministrativi dell'Autorità Garante per la privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

## Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.